



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 14 luglio 2025 n.95**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti l'articolo 3, primo comma, numero 1) e l'articolo 6 della Legge 12 aprile 2007 n.52;  
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.20 adottata nella seduta dell'8 luglio 2025;  
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,  
della Legge Qualificata n.186/2005;  
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

## **CALENDARIO VENATORIO 2025 – 2026**

### **Art. 1**

1. L'esercizio venatorio nella Repubblica di San Marino è soggetto al sistema di caccia controllata e gestione sociale.
2. L'esercizio della caccia è subordinato al possesso dello speciale tesserino rilasciato dalla Federazione Sammarinese della Caccia (di seguito brevemente anche F.S.d.C.).

### **Art. 2**

1. Secondo le disposizioni dell'Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi habitat, le linee guida dei calendari venatori dei prossimi esercizi sono quelle indicate dal Piano Faunistico Venatorio in vigore. Anno per anno, su indicazione dell'Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi habitat, vengono fissate le singole date di apertura e chiusura dell'esercizio venatorio, tenendo conto, con il fine di evitare picchi di pressione venatoria, dei calendari venatori delle regioni limitrofe.
2. Su basi tecnico-scientifiche rilevate dall'Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi habitat, potranno altresì variare, in aumento o in diminuzione rispetto alle prescrizioni riportate nel presente decreto delegato, le specie cacciabili ed il numero dei capi giornalieri prelevabili.

### **Art. 3**

1. L'esercizio venatorio ha inizio il 1° settembre 2025 e termina il 9 febbraio 2026, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera m).

### **Art. 4**

1. L'esercizio venatorio è regolato come segue:
  - a) 1° settembre 2025 apertura della caccia alla selvaggina migratoria;

- b) 1, 3, 7, 10, 14 settembre 2025 la caccia è consentita alla selvaggina migratoria dalle ore 6:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle 19:30, da appostamento (spetto); dalle ore 12:00 alle ore 13:00 e dalle ore 19:00 alle ore 20:00 è consentito l'utilizzo del cane per il recupero della selvaggina migratoria abbattuta;
- c) nei giorni 1, 3, 7, 10, 14 settembre 2025 la caccia da appostamento (spetto) è regolata come segue:
  - 1) fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, terzo comma del Decreto Delegato 10 agosto 2007 n.98, come modificato dall'articolo 1 del Decreto Delegato 4 agosto 2020 n.132, è vietato segnare in qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si allestirà l'appostamento temporaneo;
  - 2) l'occupazione del sito e l'installazione degli appostamenti temporanei non possono essere effettuati prima di dodici ore dall'orario di caccia;
  - 3) l'occupazione dell'appostamento eventualmente realizzato o segnalato nelle dodici ore antecedenti l'apertura della caccia dovrà avvenire entro la mezz'ora successiva all'orario di inizio dell'attività venatoria;
- d) 21 settembre 2025 apertura generale della caccia dalle ore 7:00;
- e) 7 dicembre 2025 ultimo giorno di caccia alla selvaggina stanziale.
- 2. L'addestramento dei cani è consentito a partire dal 16 agosto 2025 nelle forme, modalità e limiti previsti dall'articolo 11 del Decreto Delegato 10 agosto 2007 n.98; nello specifico il 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30 e 31 agosto e il 6, 13 e 17 settembre 2025.
- 3. Durante il periodo venatorio è fatto divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì di ogni settimana.
- 4. All'appostamento si deve accedere con il fucile scarico e nella custodia.
- 5. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto, fatto salvo ove diversamente indicato.

## **Art. 5**

- 1. La caccia è consentita:
  - a) dal 21 settembre al 28 settembre 2025 alla selvaggina stanziale esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 7:00 alle ore 13:00;
  - b) dal 21 settembre al 28 settembre 2025 alla selvaggina migratoria esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 7:00 alle ore 19:00;
  - c) dal 1° ottobre al 7 dicembre 2025 alla selvaggina stanziale, esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;
  - d) dal 1° ottobre 2025 al 31 gennaio 2026 alla selvaggina migratoria cinque giorni alla settimana;
  - e) dal 1° febbraio al 9 febbraio 2026 limitatamente alle specie di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f) del presente decreto delegato;
  - f) dal 21 settembre 2025 al 9 febbraio 2026 l'esercizio venatorio è consentito anche in forma vagante e con l'ausilio del cane in numero massimo di due cani per ogni cacciatore;
  - g) dal 21 settembre al 7 dicembre 2025 l'esercizio venatorio è consentito anche in forma vagante e con l'ausilio del cane in numero massimo di sei cani da seguita. Ogni squadra composta da due o tre cacciatori non può comunque utilizzare contemporaneamente più di sei cani di qualsiasi razza compresi i meticci, fatto salvo dove diversamente indicato;
  - h) dall'8 dicembre 2025 è vietato l'utilizzo del cane da seguita ad eccezione delle battute al cinghiale e alla volpe.
- 2. Dal 21 settembre al 28 settembre 2025 è fatto divieto di avere al seguito capi di selvaggina stanziale, ancorché abbattuti dalle ore 7:00 alle ore 13:00, in orario in cui è consentita la caccia esclusivamente alla fauna migratoria.
- 3. Come forma di caccia è sempre vietata la "posta" alla beccaccia.

4. Sono vietati, durante l'esercizio venatorio, l'uso e la detenzione di cartucce con proiettile unico, salvo per la caccia al cinghiale, nonché di cartucce caricate con munizione spezzata con borraggio predisposto per tiri a lunga distanza tipo "over 100" o similari.

#### **Art. 6**

1. Le specie cacciabili sono le seguenti:

- a) nei giorni 1, 3, 7, 10, 14 settembre 2025: tortora selvatica, tortora dal collare, ghiandaia, gazza, cornacchia grigia, storno, merlo, colombaccio e piccione torraio (*Columba livia* var. *domestica*);
  - b) dal 21 settembre al 31 dicembre 2025: merlo, quaglia, tortora selvatica, tortora dal collare, verdone;
  - c) dal 1° ottobre al 31 dicembre 2025: allodola e frosone;
  - d) dal 1° ottobre al 15 gennaio 2026: fringuello e pispola;
  - e) dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026: cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, taccola, volpe, alzavola, canapiglia, codone, fischione, folaga, germano reale, moriglione, mestolone, moretta, beccaccino, frullino, porciglione, pavoncella, cesena, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, colombaccio, beccaccia, marzaiola, gallinella d'acqua e piccione torraio (*Columba livia* var. *domestica*);
  - f) dal 1° febbraio al 9 febbraio 2026: cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, taccola, volpe, cesena, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, colombaccio e piccione torraio (*Columba livia* var. *domestica*);
  - g) dal 21 settembre al 7 dicembre 2025: fagiano e lepre;
  - h) dal 21 settembre al 2 novembre 2025: pernice rossa;
  - i) dal 3 novembre 2025: chiusura alla femmina del fagiano;
  - l) dal 25 ottobre 2025 al 24 gennaio 2026 nelle giornate di mercoledì e sabato è consentita la caccia in forma collettiva al cinghiale secondo le disposizioni del Piano pluriennale di gestione faunistico venatoria del cinghiale e del Piano di prelievo annuale del cinghiale vigenti;
  - m) dal 15 marzo al 15 agosto 2026 è consentita la caccia di selezione al cinghiale secondo le disposizioni del Piano pluriennale di gestione faunistico venatoria del cinghiale e del Piano di prelievo annuale del cinghiale vigenti.
2. In via sperimentale è chiusa la caccia alla starna durante la stagione venatoria 2025-2026.

#### **Art. 7**

1. Durante ogni giornata di caccia consentita il cacciatore può abbattere al massimo:

- a) due fagiani o un fagiano e una lepre o un fagiano e una pernice rossa o una lepre e una pernice rossa;
- b) venti capi di piccione torraio (*Columba livia* var. *domestica*);
- c) trenta capi di selvaggina migratoria, di cui non più di venti capi per ogni singola specie, ad eccezione di pispola e tordo sassello consentito nel numero massimo di quindici capi; tortora selvatica e tortora dal collare cinque capi di ciascuna specie, quaglia consentito nel numero massimo di dieci capi; storno e fringuello consentito nel numero massimo di trenta capi;
- d) due capi di beccaccia;
- e) per il periodo dal 1° febbraio al 9 febbraio 2026 per la specie colombaccio tre capi al giorno.

#### **Art. 8**

1. Sul tesserino rilasciato dalla F.S.d.C. deve essere sempre segnata la giornata di caccia.

2. La selvaggina stanziale deve sempre essere segnata nell'apposita casella al momento dell'abbattimento, mentre se viene depositata il segno di abbattimento deve essere cerchiato.

3. La selvaggina migratoria deve essere segnata sull'apposito tesserino al termine dell'azione di caccia. In ogni caso la selvaggina migratoria deve essere sempre segnata sul tesserino venatorio, negli appositi spazi, in due momenti: il primo entro le ore 12:00 (indicando il numero di capi di selvaggina migratoria abbattuti sino alle ore 12:00) ed il secondo a fine giornata (indicando il numero di capi di selvaggina migratoria abbattuti dalle ore 12:00 sino a fine giornata).

#### **Art. 9**

1. Per la stagione venatoria 2025 - 2026 viene riconfermato il tesserino venatorio contenente la scheda di statistica del prelievo venatorio.

2. Al termine di ogni giornata di caccia il cacciatore deve riportare il numero di capi prelevati per ogni singola specie indicata nella scheda di statistica.

3. Il tesserino venatorio, contenente la scheda di statistica, deve essere riconsegnato, debitamente compilato a cura del cacciatore, alla F.S.d.C. entro il 2 marzo 2026.

#### **Art. 10**

1. La mancata osservanza delle norme sulla caccia durante lo svolgimento dell'esercizio venatorio comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Decreto Delegato 6 agosto 2012 n.117.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 14 luglio 2025/1724 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Denise Bronzetti – Italo Righi*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Andrea Belluzzi*